**NUOVO STATUTO**
**DELLA FONDAZIONE ETS**
**OPERA PIA DEL BARBA MASELLI DANDOLO**
**CENTRO SOCIALE DI**
**ASSISTENZA POLIVALENTE**
**Via Cairoli n°29 Adro (BS)**

## ORIGINI STORICHE

La Fondazione "O.P. Delbarba Maselli Dandolo Centro Sociale di Assistenza Polivalente" venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 31/08/1915 con la denominazione "Ospedale Civile Delbarba Maselli Dandolo" in omaggio alla benefattrice Ermellina Dandolo Maselli grazie alla cui generosità la struttura poté disporre del patrimonio necessario al funzionamento. La sua gestione venne affidata alla Congregazione di Carità di Adro, costituitasi con testamento del 16/08/1475 del sig. De' Dotti Giacomo.
Con il regio Decreto del 31/08/1915 venne approvato lo Statuto Organico composto da n° 19 articoli.
Con la soppressione della Congregazione di Carità, avvenuta in conseguenza della Legge 3 giugno 1937 n°847, venne accorpata all'ECA Ente Comunale di assistenza.
Con successivo Regio Decreto del 08/04/1939, avvalendosi dell'art. 8 della Legge 847, l'Istituzione venne decentrata dall'ECA ed affidata ad un'Amministrazione Autonoma composta dal Presidente e da quattro membri, tra cui il Parroco pro-tempore di Adro, membro di diritto per testamento del 13 aprile 1888 del sig. Pietro Delbarba. A sua volta il Prefetto di Brescia, con proprio decreto del 09/03/1939 classificò l'istituzione come "Infermeria Acuti" ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 9 del Regio decreto del 30/09/1938 n°1631. Con l'emanazione del decreto del 13/07/1939, Vittorio Emanuele III Re d'Italia ed Imperatore d'Etiopia, decretava il decentramento dall'Ente Comunale di assistenza delle Istituzioni Pubbliche Ospedale Delbarba Maselli Dandolo ed Asilo Infantile, al fine di consentire la gestione delle suddette ad un'unica Amministrazione.
Con la promulgazione della Legge n°132 del 12/02/1968 sulla riforma ospedaliera (art.65), si disponeva che gli istituti di ricovero e di cura e le infermerie, per i quali non si ravvisava l'opportunità e la possibilità degli stessi di trasformazione in Enti Ospedalieri, dovevano cessare la loro attività come ospedali e trasformarsi in strutture di carattere socio assistenziale.
Con Decreto n°1238 della giunta Regionale Lombarda, in data 06/09/1973 si procedeva al mutamento della mission ed alla riforma dello Statuto dell'Ospedale Delbarba Maselli Dandolo. Lo stesso prendeva la denominazione di "Centro di Assistenza Aperta Delbarba Maselli Dandolo" e trasformava il suo scopo rivolgendolo prevalentemente all'assistenza morale materiale delle persone anziane di ambo i sessi con il più ampio campo d'azione in aderenza alle esigenze dei tempi ed in armonia con le direttive del legislatore.

**Recepite**
le indicazioni del Piano Socio-Assistenziale Regionale, per il triennio 88/90 della programmazione dei Servizi di Zona dell'A.S.S.L. le quali prevedevano la possibilità di

finanziamenti per la realizzazione, tramite lavori di ristrutturazione, ampliamento o riconversione, di strutture per anziani, per handicappati e per minori;

**ritenuto**
auspicabile, al fine di soddisfare i bisogni emergenti, di destinare alcuni immobili di proprietà dell'Ente all'erogazione di servizi socio-assistenziali al territorio, sia agli anziani che ai minori ed handicappati;

**preso atto**
che con deliberazione n°33/8 del 25/03/1991 si accettava il lascito del sig. Savoldini Pietro consistente in una casa di sua proprietà sita in Adro, con vincolo di destinarla all'assistenza ai minori;

**ne conseguiva**
che in data 07/05/1992, con Decreto della Regione Lombardia l'Opera Pia Centro Sociale di Assistenza Aperta Delbarba Maselli Dandolo, in attuazione della Legge Regionale 13/02/2003 n°1, modificava lo statuto nei seguenti punti:
- nuova denominazione "Opera Pia Delbarba Maselli Dandolo Centro Sociale di Assistenza Polivalente"
-ampliamento anche ai minori ed handicappati dei fini statutari originariamente rivolti ai soli anziani;
-elevazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri, nonché l'esplicito riferimento alla rappresentanza della minoranza in seno allo stesso;
-riconoscimento dell'apporto delle Associazioni di Volontariato quale strumento di solidarietà sociale concorrente al conseguimento dei fini istituzionali.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...., adeguava il proprio Statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, con l'iscrizione al RUNTS, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

## TITOLO 1
## DENOMINAZIONE E SEDE

**Art.1**
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: "Fondazione O.P. Delbarba Maselli Dandolo Centro Sociale di Assistenza Polivalente **ETS.**

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico[1].

**Art.2**

La Fondazione O.P. Delbarba Maselli Dandolo Centro Sociale di Assistenza Polivalente **ETS** - ha sede legale in Adro (BS) via Cairoli n°29 ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

## TITOLO 2
## SCOPI E MEZZI

**Art.1**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate con particolare riguardo ad anziani non autosufficienti.
La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio in ragione di particolari condizioni fisiche, economiche e sociali.
La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura,razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare le attività secondarie devono essere coerenti con le attività di interesse generale precedentemente individuate e svolte sotto forma di erogazione di servizi sanitari a favore di terzi (quali ad esempio ambulatori, prestazioni fisioterapiche, etc) o di servizi di natura sociale-aggregativa- assistenziale (centro socio assistenziale, servizi pasti a domicilio, somministrazione alimenti e bevande, etc)

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017[2].

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

**Art.2**

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per l'assistenza delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, compresi consorzi di gestione, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

**Art.3**

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n°94/8 del 15 ottobre 2003.
L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

**Art.4**

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

**a)** con i redditi derivanti dal patrimonio;

**b)** con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

**c)** con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e da contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione od entrata comunque pervenuti alla Fondazione;

**d)** con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

**e)** corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2;

f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;

g)con i con i proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria[3].

## TITOLO III
## ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

**Art.1**
Sono organi della Fondazione:
-Il Consiglio di Amministrazione
-Il Presidente
-Il Revisore Legale dei Conti
-L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

**Art.2**
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n°5 membri che durano in carica 5 anni, sono rieleggibili senza limiti di mandato, così individuati:
**-due** Consiglieri nominati dal Sindaco di Adro in rappresentanza del Consiglio Comunale dei quali **uno** proposto dalla maggioranza ed **uno** dalla minoranza;
**-due** Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente scelti tra i nominativi presenti nell'elenco formato a seguito di apposito bando di evidenza pubblica emesso dall'O.P. Delbarba Maselli Dandolo in base alle caratteristiche stabilite dall'apposito regolamento dei quali **uno** preferibilmente scelto tra soggetti di varie professioni, possibilmente residente ad Adro e di dimostrata competenza a problematiche di tipo sociosanitario ed amministrativo ed **uno** preferibilmente scelto tra i nominativi comunicati dalle Associazioni di Volontariato, possibilmente residente ad Adro e di dimostrata sensibilità a problematiche di tipo sociosanitario ed amministrativo;

**-il Parroco** pro-tempore quale rappresentante dei Fondatori come previsto nel testamento del sig. Pietro Del Barba, redatto dall'avvocato Gerolamo Dotti il 13 aprile 1888 e registrato a Chiari il 6 giugno 1888 al n°547. All'atto della nomina, qualora il parroco ritenesse di non

potersi dedicare attivamente all'amministrazione della Fondazione, potrà delegare un altro religioso di sua fiducia operante sul territorio del Comune di Adro.

I membri del Consiglio di Amministrazione scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.
I Consiglieri Comunali, i candidati iscritti nelle liste elettorali delle ultime elezioni amministrative del Comune ove ha sede la Fondazione ed i dipendenti della stessa sono incompatibili con la carica di Consigliere d'amministrazione della Fondazione stessa.
In tutti i casi in cui durante il mandato venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.
I consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non è corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.
Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art.3**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare spettano al Consiglio:

**a)** predispone e approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

**b)** la deliberazione delle modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

**c)** la predisposizione e l'approvazione dei programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e la verifica della loro attuazione;

**d)** l'approvazione dei regolamenti;

**e)** la deliberazione circa l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

**f)** la nomina del Direttore su proposta del Presidente;

**g)** deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 2 Titolo V;

**h)** conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

**i)** documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

j) la nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

**Art.4**

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle sedute consigliari con le annesse delibere vengono redatti dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Il Presidente può invitare in qualità di relatori i Responsabili dei Servizi, i professionisti o le figure tecniche specializzati in determinati ambiti di interesse della Fondazione.

**Art.5**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera scritta contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio dei membri almeno tre giorni prima della seduta, ne consegue le delibere, esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni che il Consiglio di Amministrazione gli delega secondo le modalità definite al precedente art.3 ed in caso di necessità ed urgenza adotta ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile dalla sua convocazione.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

**Art.6**

Il Presidente in caso di assenza o impedimento delega il Vice Presidente, che assume i compiti di Presidente. Qualora fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina, in caso di parità di nomina, il più anziano di età.

**Art.7-** L'organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina del Revisore legale dei conti di cui all'art. 8 e lo stesso abbia i requisiti di Legge per svolgere tale funzione.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Il revisore legale dei conti

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente statuto.

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

## TITOLO IV
## AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

**Art.1**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, partecipa alle adunanze di Consiglio senza diritto di voto, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessa dal Presidente.
Il Segretario, qualora soggetto diverso dal Direttore, collabora con il Direttore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di verbalizzante, predispone le delibere e gli atti formali secondo le indicazioni del Direttore stesso.

**Art.2**

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

## TITOLO V
## TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

**Art.1**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'Ente è obbligato alla formazione di bilancio preventivo e di esercizio annuale.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 giugno[4] di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso. il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

**Art.2**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c..
Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore ~~previo~~ parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS

**Art.3**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.